



COMUNICATO UFFICIALE n. 60

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 50/A della F.I.G.C., del 27 Agosto 2012, relativo alla abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare del 1°, 2°, 3° e 4° turno di Coppa Italia Serie A e A2 di Calcio Femminile, Stagione Sportiva 2012-2013.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DEL I°, II°, III° E IV° TURNO DI COPPA ITALIA SERIE A e A2 di CALCIO FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2012-2013

Il Presidente Federale

Preso atto della richiesta della Divisione Nazionale Calcio Femminile di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio Femminile ed alla Corte di Giustizia Federale relative alle gare del I°, II°, III° e IV° Turno di Coppa Italia Serie A e A2 di Calcio femminile stagione sportiva 2012/2013;

Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37, comma 7 del C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete